

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4335 del 11/08/2017
Oggetto	ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. 7/2004 S.M.I. IN COMUNE DI COLI (PC), CORSO D'ACQUA: TORRENTE TREBBIA ; USO: SCARICO IN ALVEO, CONCESSIONARIO: BARBERINO S.N.C. DI ROSSI SEBASTIANO & C. , SISTEB: PC16T0025 SINADOC N° 19350.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4480 del 10/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici AGOSTO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. 7/2004 S.M.I. IN COMUNE DI COLI (PC) – CORSO D'ACQUA: TORRENTE TREBBIA – USO: SCARICO IN ALVEO – CONCESSIONARIO: BARBERINO S.N.C. DI ROSSI SEBASTIANO & C. – SISTEB: PC16T0025 – SINADOC N° 19350.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA la nota assunta al protocollo ARPAE n° 5532 del 30/05/2016 con la quale la **BARBERINO S.N.C. DI ROSSI SEBASTIANO & C. (C.F. 04378220968, P.IVA 04378220968)** con sede legale in Coli (PC) – Loc. Ponte Barberino n. 1, ha domandato ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 la concessione per l'occupazione di una porzione d'area demaniale pari a 67 m lineari di terreno demaniale del F. Trebbia nel comune di Coli (foglio 19 fronte mappale 625), per il posizionamento di una condotta sotterranea di scarico, del diametro di 110 mm, proveniente da impianto di trattamento acque;

VISTE le planimetrie catastali allegate alla suddetta domanda;

DATO ATTO che la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. del 19/10/2016 e nei termini previsti dalla L.R. 4/2007 sono pervenute osservazioni da parte di Legambiente-Circolo di Piacenza (prot. ARPAE n. 13706 del 07/12/2016) che:

- ha allegato comunicazioni pregresse in ordine alle condizioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività di camping, già trasmesse alle Autorità preposte e competenti, ribadendo la sussistenza di situazioni ambientali pregiudizievoli all'insediamento dell'attività,
- ha evidenziato come la domanda di attraversamento di cui alla pubblicazione, con riguardo alle previsioni di tipo urbanistico, richieda che tale attività sia già stata autorizzata prima dell'entrata in vigore delle norme del PAI;
- ha trasmesso tali osservazioni anche all'Autorità Prefettizia, al Corpo Forestale dello Stato, alla Direzione Generale di ARPAE, al Servizio Tutela Risorse Idriche RER, all'Assessore regionale Paola Gazzolo e per conoscenza alla Provincia di Piacenza, al Comune di Coli e all'Autorità di Bacino del Po;

CONSIDERATO che la scrivente Struttura aveva riferito puntualmente alla Prefettura di Piacenza con nota prot. n. PGPC/2016/0010746 del 04/10/2016 circa l'istruttoria avviata in ordine alle richieste presentate dalla società BARBERINO S.N.C. DI ROSSI SEBASTIANO & C., senza ricevere rilievi;

DATO ATTO che, in considerazione delle osservazioni presentate da Legambiente – Circolo di Piacenza, si è proceduto rispettivamente:

- a chiedere al Comune di Coli dimostrazione dell'esistenza dell'autorizzazione dell'attività del Campeggio di Ponte Barberino in data anteriore all'entrata in vigore delle norme del PAI;
- a trasmettere alla Provincia di Piacenza le osservazioni pervenute da Legambiente – Circolo di Piacenza, per il rilascio di un parere specifico nel merito;

PRESO ATTO che:

- a riscontro della richiesta, il Comune di Coli ha trasmesso (con nota assunta agli atti della scrivente Struttura prot. PGPC/2017/6334 del 29/05/2017) la Licenza di apertura e gestione di campeggio con la quale, in data 05/04/1979, è stata rilasciata dal medesimo Comune di Coli l'autorizzazione annuale ad aprire e gestire del Campeggio di "Ponte Barberino" prevedendo che "Si rinnova automaticamente alla scadenza di ogni anno, mediante il pagamento della relativa tassa di CC.GG."
- a seguito di formale richiesta da parte della Struttura scrivente prot. n. PGPC/2017/0008896 del 21/07/2017, il Comune di Coli, con nota assunta agli atti prot. n. PGPC/2017/9606 del 07/08/2017 ha confermato che la titolarità della sopra indicata autorizzazione è in capo alla BARBERINO S.N.C. DI ROSSI SEBASTIANO & C. *"in continuità con l'originaria autorizzazione rilasciata dal Comune di Coli in data 05/4/1979"*;

- la Provincia di Piacenza, con nota assunta al prot. n. 6934 del 13/06/2017, e inviata per conoscenza al Comune di Coli, ha concluso la propria disamina evidenziando che *“Da quanto sopra emerge l'intenzione del legislatore di consentire ai campeggi regolarmente insediati, ancorchè esposti al rischio, un'operatività gestionale che non può prescindere dagli adeguamenti tecnici necessari per garantire la corretta conduzione, in un quadro di efficace informazione, responsabilizzazione di ogni parte interessata e organizzazione dei presidi di protezione civile. Si precisa che spetta alle autorità competenti al rilascio dei singoli provvedimenti l'obbligo di verificare la rispondenza degli interventi richiesti con la normativa vigente, interpretandola al meglio sulla base delle conoscenze disponibili e dell'esperienza maturata”*;

DATO ATTO che si è provveduto con nota prot. 7099 del 06/07/2016 a richiedere l'espressione dei pareri e delle valutazioni di rispettiva competenza con l'evidenza di eventuali elementi di pregiudizio alla funzionalità idraulica, alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica e territoriale, e che sono stati acquisiti agli atti:

- la nota protocollo Arpae n. 2514 del 06/03/2017 con la quale l'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione civile – Servizio Area Affluenti Po ha trasmesso ai soli fini idraulici parere favorevole con prescrizioni, all'utilizzo delle aree demaniali chieste in concessione;
- la nota protocollo Arpae n. PGPC/2016/8998 del 19/08/2016 con la quale il Comune di Coli ha espresso ai fini edilizi, urbanistici ed ambientali, tenuto conto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica e territoriale, parere favorevole al rilascio della concessione di cui trattasi;
- la nota protocollo ARPAE n. 7862 del 22/07/2016 con la quale il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna ha espletato la procedura di valutazione d'incidenza che ha avuto esito positivo, con prescrizioni, in quanto gli interventi proposti risulterebbero compatibili con la corretta gestione dei siti di Rete Natura 2000;

DATO ATTO che il richiedente:

- in data 23.05.2016 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 7/06/2017 ha versato l'importo di € 301,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale ed introitate sul capitolo 07060 – Depositi cauzionali passivi;
- in data 7/06/2017 ha versato l'importo di € 301,00 a titolo canone per l'annualità 2017 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione

richiesta, con puntuale recepimento delle prescrizioni ricevute dalle Autorità competenti nel Disciplinare di Concessione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

A) di rilasciare, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla società **BARBERINO S.N.C. DI ROSSI SEBASTIANO & C. (C.F. 04378220968, P.IVA 04378220968)** con sede legale in Coli (PC) – Loc. Ponte Barberino n. 1, la concessione per l'occupazione di terreno di una porzione d'area demaniale pari a 67 m lineari di terreno demaniale del F. Trebbia nel comune di Coli (foglio 19 fronte mappale 625), per il posizionamento di una condotta sotterranea di scarico, del diametro di 110 mm, proveniente da impianto di trattamento acque, secondo i seguenti elaborati, che si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:

- planimetria
- disciplinare (contenente le prescrizioni a cui è soggetta la presente concessione);

B) di dare atto che la presente concessione viene rilasciata, sulla base delle risultanze tecnico amministrative agli atti:

- per la sola occupazione dell'area demaniale pari a 67 m lineari di terreno demaniale del F. Trebbia nel comune di Coli (foglio 19 fronte mappale 625), per il posizionamento di una condotta sotterranea di scarico, del diametro di 110 mm,
- con puntuale recepimento delle prescrizioni ricevute dalle Autorità e dagli Enti competenti a rilasciare, attestare e/o verificare la sussistenza dei requisiti inerenti le autorizzazioni all'insediamento e allo svolgimento dell'attività del richiedente, anche ai fini della pubblica incolumità;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Società Concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio.
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po per quanto di competenza.
- **Di rendere noto al destinatario che avverso il presente provvedimento** è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione all'Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs 2.7.2010 n. 104 art. 133 comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificaione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico.

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)

Disciplinare - allegato parte integrante e sostanziale



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata all'azienda “**Barberino s.n.c. di Rossi Sebastiano & C**” (c.f. 04378220968, P.IVA 04378220968) con sede legale in Coli (PC) – Loc. Ponte Barberino n. 1, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004.

ART.1

Oggetto della concessione

L'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, concede all'azienda “Barberino s.n.c. di Rossi Sebastiano & C” (c.f. 04378220968, P.IVA 04378220968), di seguito denominata Concessionario, la concessione per l'occupazione di 67 m lineari di terreno demaniale del F. Trebbia nel comune di Coli (foglio 19 fronte mappale 625), per posizionamento di condotta sotterranea di scarico, del diametro di 110 mm, proveniente da impianto di trattamento acque.

ART.2

Termini, vincoli e limiti della concessione

L'area di cui all'art. 1 è concessa nei limiti dei diritti che competono all'Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero

promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

La concessione si intende assentita con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela ambientale e forestale.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

ART. 3

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico

1. Fanno carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano

opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua in particolare nel tratto antistante e per un 30 metri a monte e a valle dell'opera di scarico;
 - la conservazione dei beni concessi (sponda su cui si riversa lo scarico, seppur di modesta portata, in quanto trattasi del troppo pieno di un impianto di fitodepurazione che entrerà in funzione in occasione di eventi meteorologici);
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, custodia, rimozione di pericoli).
2. La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della LR 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione /utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità idraulica dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini e alle opere idrauliche e relative pertinenze.
 3. E' fatto divieto di effettuare ulteriori scavi e tombamenti, rispetto a quanto autorizzato, porre in essere interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo come pure di modificare le quote naturali del terreno;
 4. La vegetazione arborea presente potrà essere migliorata e conservata in sicurezza, previa comunicazione all'Autorità idraulica;
 5. La manutenzione dell'opera è ad esclusivo carico del concessionario il quale è anche custode dell'area demaniale nel tratto in cui insistono le opere.

ART.4

Validità dell'atto

La presente concessione avrà la durata di (sei) 6 anni dalla data della presente determinazione. Allo scadere di tale termine la concessione s'intenderà, senza necessità di speciale disdetta o comunicazione, cessata di diritto e non avrà più effetto alcuno.

L'eventuale richiesta di rinnovo della concessione dovrà essere presentata prima del termine di scadenza.

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata, senza creare alcun diritto in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'autorità idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004. La revoca per tali ragioni comporterà l'obbligo di rimettere ogni cosa allo stato originario nel termine che verrà fissato dalle autorità idraulica e concedente, a totale cura e spese del concessionario.

ART.5

Canoni

Per il rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 s.m.i., è dovuto un canone annuo definito in **euro 301,00**.

Tale importo è soggetto all'aggiornamento ISTAT con modalità previste dalla L.R. 30 aprile 2015 n° 2, art. 8 e dovrà essere versato entro il 31 marzo di ogni anno senza alcun preavviso da parte della scrivente Struttura, mediante la seguente modalità:

BONIFICO BANCO POSTA: **IBAN:** IT-94-H-07601-02400-001018766103 intestato a "STB Affluenti Po" specificando nella causale del bonifico il codice SISTEB N° PC17T0004 e l'anno di riferimento.

ART.6

Revoca e/o decadenza

Si richiamano espressamente le norme che disciplinano la materia relativa alle cause di revoca e decadenza previste dalla L.R.7/2004 s.m.i. ed in particolare si ricorda che sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa,
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche,
- sub-concessione a terzi,
- mancato pagamento di due annualità di canone.

La concessione può essere revocata per ragioni di superiore interesse pubblico ed idraulico. Nel tal caso il Concessionario è tenuto sia a rimuovere tempestivamente tutto quanto ritenuto inficiante per gli assetti idraulici della zona a sue totali cure e spese e senza pretendere alcun risarcimento di sorta.

ART.7

Elezione di domicilio

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio presso Coli (PC) – Loc. Ponte Barberino n. 1.

ART.8

Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

ART.9

Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare acquista validità con l'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Firma per accettazione del Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.